



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 21.1.2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere - Relatrice
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la deliberazione n.11/2024/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR concernente le Linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023.

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di MELFI per l'esercizio 2022, trasmesso a questa Sezione tramite l'applicativo Con.te in data 27.02.2024 ed acquisito al protocollo n.173, nonché il referto sul controllo di gestione, anno 2023, di cui all'art. 198 Tuel, trasmesso a questa Sezione tramite l'applicativo Con.te in data 29.04.2024 ed acquisito al protocollo Cdc n.461;

VISTA la nota prot. n.561 del 20.05.2024, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente chiarimenti in merito ad alcune criticità;

VISTA la nota del 25.07.2024, acquisita al protocollo Cdc n. 854 in pari data, con la quale l'Ente ha risposto alle richieste istruttorie;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1 del 21.1.2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna camera di Consiglio; Udito il magistrato relatore dott.ssa Elisabetta Midenà

Fatto e diritto

1.1. Il controllo esterno della Corte dei conti.

L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) disciplina i poteri di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, le quali, *«con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale»*. A tal fine, *«il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni»*. L'art 148, comma 1, del TUEL prevede, altresì, che il refertoquestionario sia predisposto sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle

Autonomie della Corte dei conti nonché sulla base dei controlli effettuati nell'anno. Ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUEL, in caso di *«rilevata assenza o inadeguatezza degli*

strumenti e delle metodologie» di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del TUEL, «le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione».

1.2. Le Linee guida della Sezione Autonomie e il questionario per gli anni 2022 e 2023

Con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023.

La relazione sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023 conserva, in parte, inalterato il contenuto delle Linee guida approvate negli anni precedenti, essendo strutturata in forma di questionario a risposta sintetica, articolato in più sezioni, riferite ai seguenti elementi: Sistema dei controlli interni, Controllo di regolarità amministrativa e contabile, Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sugli equilibri finanziari, Controllo sugli organismi partecipati, Controllo sulla qualità dei servizi. Nell'analisi del funzionamento del Controllo di gestione sono state introdotte alcune domande con riferimento al PIAO e alle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Considerato il rilievo, anche per gli anni in questione è stata inserita un'apposita "appendice" sul PNRR, finalizzata a «cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori»

1.3. Gli obblighi di trasmissione alla Corte dei conti e le risultanze istruttorie. Le Linee guida per gli anni 2022 e 2023 sopra citate hanno previsto che la relazione/questionario venisse compilata entro il 15 marzo 2024 per l'annualità 2022 ed entro il 15 aprile per l'annualità 2023 attraverso la **nuova piattaforma "QFIT - Questionari Finanza Territoriale"**. Con successiva integrazione alla delibera

2/SEZAUT/2024, la Sezione autonomie della Corte ha prorogato al 15 luglio 2024 la compilazione del questionario per l'annualità 2023.

La relazione sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Melfi per l'anno 2022 risulta acquisita nei termini (prot. 173 del 27.02.2024) e quella per il 2023 risulta acquisita in data 29.04.2024 prot. n.461. Entrambe sono reperibili sulla piattaforma informativa di Contabilità Territoriale (ConTe).

In relazione ad alcuni aspetti, la Sezione ha ritenuto di chiedere approfondimenti o chiarimenti istruttori con nota del 20.05.2024 prot.n. 561, dando al Comune un termine di trenta giorni per le risposte. Il Comune di Melfi ha dato riscontro alle richieste con nota del prot. 854 del 25.07.2024 comprensiva di 39 allegati, tra cui il Regolamento sui controlli interni adottato con delibera del Consiglio comunale 14.03.2013, n.4.

Sul sito dell'Ente, la Sezione ha potuto verificare la pubblicazione dei seguenti regolamenti e documenti:

- Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, adottato con delibera di Giunta del 30.04.2003 n.173;
- Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione della performance, approvato con D.G. n.99 del 27.09.2016;
- Regolamento di contabilità armonizzata approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 13.02.2002;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 e 2023 - 2025

L'esame delle relazioni - questionario trasmesse dal Comune di Melfi sul funzionamento dei controlli interni relativi agli esercizi 2022-2023, delle risultanze istruttorie e dei documenti e regolamenti suddetti ha fatto emergere alcune criticità relative alla regolazione del sistema dei controlli nonché ad aspetti operativi e metodologici. La Sezione intende esaminare, nel prosieguo, le conclusioni istruttorie sulle principali criticità riscontrate, allo stato degli atti, sul complessivo funzionamento dei controlli interni dell'ente, precisando che l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non integra un'implicita valutazione positiva degli stessi da

parte della Sezione, la quale, si riserva ulteriori approfondimenti in occasione delle verifiche sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2024.

2. Esame dei Regolamenti

In via preliminare, la Sezione ha ritenuto opportuno esaminare il Regolamento inviato dall'Ente e quelli che il Collegio ha individuato sul sito istituzionale del Comune per la migliore valutazione delle risposte nel questionario e alle richieste istruttorie.

2.1 Dall'analisi del Regolamento sui controlli interni del comune di Melfi risulta, all'art. 1 c. 4, un rinvio generico, per il completamento sulla disciplina dei controlli interni, al regolamento comunale, al regolamento di contabilità dell'ente *"nonché al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nonché tutte le sue successive modifiche ed integrazioni"*. Nel prosieguo, emerge una disciplina che riguarda tutte le tipologie dei controlli interni. Si rileva, però, che per taluni di essi, in particolare per il controllo sulla qualità dei servizi e per quello di gestione la disciplina è, nel primo caso, molto ridotta (art.10) e, nel secondo, sono indicate le sole finalità (art.8) oltre, come si illustrerà, la previsione di un *"servizio controllo di gestione"* (art. 3). Inoltre, il Regolamento rinvia a adeguamenti, da definire con modalità successive al 2015, per la disciplina sul controllo strategico (art.6 c.5) e per quello sulle società partecipate (art. 9 c.4) (adeguamenti che, dalle risultanze istruttorie, non risulterebbero stati adottati). Seppure in buona parte disciplinato, anche per il controllo sugli equilibri finanziari vi è un rinvio ad un nuovo Regolamento di contabilità che, tuttavia, allo stato degli atti disponibili, non risulta essere stato emanato. L'ultimo Regolamento di contabilità pubblicato sul sito dell'Ente risale al 2002 (è quindi antecedente al Regolamento sui controlli interni).

Per lo svolgimento dei vari tipi di controllo, è attivata una struttura in staff al segretario comunale, denominata unità di controllo e, tra i soggetti responsabili, è anche indicato un *"servizio per il controllo di gestione"* (art.3 c. 1 e 2).

Dall'esame delle risposte del Comune in sede istruttoria, il Comune afferma che il Regolamento sui controlli interni *"approvato nell'anno 2013, non risulta adeguato alla*

dimensione e della struttura organizzativa dell'Ente e necessita, pertanto, di una modifica che richiede i giusti tempi di attuazione".

2.2. Il Regolamento sugli uffici e sui servizi, n. 173/2003, è anch'esso antecedente al Regolamento sui controlli interni. Si osserva che, all'art. 40, si prevede che il controllo di gestione venga effettuato da *"strutture organizzative nominate dal sindaco"*.

2.3. L'attuale disciplina contenuta nel Regolamento sui controlli interni genera criticità derivanti dalla sua incompletezza e dall'assenza di discipline integrative, cui pure rinvia. Particolarmente discutibile, e foriero di incertezze interpretative e applicative, è anche il ricorso a rinvii del tutto generici ad altri Regolamenti adottati (e alle successive modifiche ed integrazioni). Tale tecnica, che si raccomanda di evitare, va comunque coordinata con il principio di successione delle norme nel tempo specie laddove il Regolamento sui controlli interni individua principi e soluzioni, anche organizzative, diversi da quelli contenuti nei regolamenti adottati in precedenza dovendosi, pertanto, ritenere abrogate implicitamente le disposizioni di detti regolamenti non in linea con quelle previste nel Regolamento sui controlli interni ad esse successivo.

Da quanto sopra illustrato, la Sezione rileva, in sintonia con quanto affermato dallo stesso Comune, che la disciplina sui controlli interni vada integrata e adeguata alla normativa in modo che sia assicurata organicità fra i vari tipi di controllo. Si ricorda, in proposito, quanto riportato nelle Linee guida della Sezione autonomie (Deliberazione n.2/SezAut/2024/INPR) secondo cui *"i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado, cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo si è dotato. Affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario però, che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'Ente"*.

3. Il sistema dei controlli interni (sezione 1)

Il questionario-relazione si apre con la Sezione Prima dedicata al *"sistema dei controlli interni"*, finalizzata alla ricognizione degli adempimenti comuni ai vari tipi di

controlli, che nel loro complesso costituiscono il “sistema integrato” di controllo interno degli enti locali.

Nella prima parte del questionario, l’Ente attesta di aver svolto tutte le tipologie di controllo previste dal TUEL, ad eccezione del controllo sugli organismi partecipati per il quale viene specificato che *“l’Ente non possiede partecipazioni”*. In risposta alla nota istruttoria della Sezione, però, il comune specifica, invece, che ha partecipazioni ma *“assolutamente residuali”*. Nell’Acquedotto Lucano la partecipazione è dell’1,48% e il comune afferma di esercitare i controlli *“discendenti dai diritti civilistici di partecipazione”*. Sono stati elaborati tutti i report previsti, ad eccezione di quelli relativi al controllo sugli organismi partecipati; per il controllo sugli equilibri finanziari, in entrambe le annualità i report prodotti sono stati 2 invece dei 3 previsti (punto 1.2). Solo alcuni report, tuttavia, vengono ufficializzati con delibera di Giunta (punto 1.5) e, in particolare, nel 2022, quello sul controllo di gestione, sul controllo strategico e sugli equilibri finanziari; nel 2023, si aggiungono anche 6 report sulla qualità dei servizi. Nessuna ufficializzazione è stata data ai report previsti per gli altri tipi di controllo. Appare irrilevante il numero di personale assegnato ai controlli. Sia nel 2022 che nel 2023 sono stati attribuiti incarichi consulenziali per le funzioni relative ai controlli interni e alla richiesta di chiarimenti, l’Ente ha precisato che tali incarichi hanno riguardato il controllo di gestione e il controllo sulla qualità dei servizi. Per quanto riguarda il primo, esso è stato conferito *“ai sensi dell’art. 40 del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 173 del 30.04.2003, che prevede che il controllo di gestione venga effettuato da parte di strutture organizzative nominate dal Sindaco”*.

“Inoltre, con contratto Rep. N. 63 del 20.01.2021, è stato affidato ad operatore economico specializzato il servizio di controllo qualità e monitoraggio dei servizi comunali di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, asilo nido, piscina comunale, palasport e ciclo integrato dei rifiuti (All. D1). Il ricorso ad operatore esterno è motivato oltre che dalla carenza di personale da dedicare a tale attività, dall’assenza di personale con competenze specialistiche. Nel corso del 2023 è stata approvata una proroga tecnica fino alla data 31/10/2023, al fine di procedere nel frattempo all’individuazione di nuova ditta con relativo affidamento (All. D2). Tuttavia, il competente Responsabile di Area, subentrato solo in data 05/07/2023, con nota prot. 13818 del

20.06.2024, (All. D3) ha comunicato di non aver avuto la possibilità di avviare la nuova procedura per l'affidamento del servizio nei tempi richiesti, a causa della presenza di una elevata mole di lavoro arretrato trovato e di problematiche urgenti da risolvere prioritariamente.

Con deliberazione di G.C. n. 77 in data 11.06.2024 è stato approvato il progetto relativo al controllo di qualità dei servizi di mensa scolastica e asilo nido con ispezioni nelle sedi di svolgimento del servizio e monitoraggio customer e gradimento, riferito, quest'ultimo, anche al ciclo integrato dei rifiuti, al trasporto scolastico e disabili, impianti sportivi e sportello immigrati, demandando al Responsabile dell'Area Servizi Sociali – famiglia – Sport ogni atto necessario all'espletamento della procedura di individuazione dell'operatore economico (All. D4).

Non sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo fra i tipi di controllo.

L'Ente precisa di non avere avuto segnalazioni da parte del RPCT su eventuali carenze nelle pubblicazioni dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 (punto 1.3). A fronte della richiesta della Sezione di avere contezza della frequenza dei controlli sulle pubblicazioni in Amministrazione trasparente e di conoscere la data dell'ultimo controllo svolto, il Comune ha rappresentato che il controllo sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33/2023 è stato svolto: "per l'anno 2022 in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti sorteggiati; sulla totalità degli obblighi mediante scheda di monitoraggio sull'attuazione del PTCT, predisposta dal RPCT inviata ai responsabili di P.O. con nota in data 19.12.2022, prot. n. 3202, da compilare a cura degli stessi circa la verifica dello Stato di attuazione delle misure generali previste dal Piano, tra cui anche la verifica degli adempimenti relativi alla trasparenza."

Per l'anno 2023, l'Ente riferisce di aver svolto gli stessi controlli a cui si è aggiunto "in attuazione del monitoraggio rafforzato introdotto dal piano nazionale anticorruzione 2022, approvato con deliberazione ANAC n.7 del 17. 01. 2023, un controllo semestrale che per l'anno 2023 ha interessato le seguenti sezioni: Organizzazione, Consulenti e Collaboratori, Performance, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici."

La Sezione rileva, innanzitutto, la limitata produzione di report, ma soprattutto la loro scarsa ufficializzazione. Come ricordato da questa Corte, Deliberazione n. 23/Sez.Aut/2019/FRG, "l'elaborazione dei report, che consiste nella messa a disposizione

dei risultati che si osservano in seno alle varie articolazioni dell'ente locale, per consentire l'adozione di decisioni suffragate da opportuni elementi conoscitivi e anche l'adozione delle misure correttive. Il report deve contenere le informazioni che permettano di verificare i risultati di ogni tipo di controllo ed è destinato ad amministratori e dirigenti, ma è conoscibile anche dai cittadini, dovendo essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente". Inoltre, come si illustrerà di seguito, l'assenza del controllo sugli organismi partecipati non è giustificabile per la presenza di *"partecipazioni residuali"* né tale controllo può essere sostituito e/o confuso con l'esercizio dei diritti civilistici derivanti dalla partecipazione a detti organismi. Si rileva, inoltre, la scarsa partecipazione dei dipendenti dell'ente allo svolgimento dei controlli interni (giustificata da carenze di personale) e, invece, l'affidamento a soggetti esterni del controllo di gestione e di quello sulla qualità dei servizi.

In particolare, si ritiene presenti profili di illegittimità l'incarico affidato per il controllo di gestione, nei termini indicati nella risposta e negli atti trasmessi dall'Ente, in quanto, sia, come sopra illustrato, la disciplina contenuta nell'art. 40 del Regolamento sugli uffici e sui servizi del 2003, cui si riferisce il comune nella risposta, è da ritenersi implicitamente abrogata per il sopravvenire del Regolamento sui controlli interni del 2013 che prevede una soluzione organizzativa diversa con il riferimento al "servizio del controllo di gestione" e ad un'unità di controllo posta in staff al Segretario generale (art. 3 c. 1 e 2); sia, in subordine, per il conferimento dell'incarico *"intuitu personae"* da parte del sindaco. Si raccomanda anche al Comune di evitare ricorsi ingiustificati a *"proroghe tecniche"* menzionate per la gestione del controllo di qualità che, peraltro, denotano una limitata capacità di programmazione. In riferimento al controllo sui dati pubblicati in Amministrazione trasparente, si ricorda, che il d.lgs. 33/2013, il Consiglio Stato e la Corte costituzionale chiariscono che la trasparenza - di cui gli obblighi di pubblicazione costituiscono una parte rilevante complementare al sistema dell'accesso cd. generalizzato - costituisce un fondamentale presupposto per la realizzazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. L'ANAC ha anche ribadito che con l'introduzione del PIAO, la trasparenza vede arricchito il proprio ruolo *"con il concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico"* (PNA 2022). Sempre l'ANAC ha anche precisato

l'importanza del monitoraggio periodico sulla trasparenza volto a verificare *“se l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente”* con la relativa individuazione dei responsabili; se sono assenti filtri o chiavi di ricerca che impediscano una immediata accessibilità del dato a chiunque sia interessato; se i dati siano stati effettivamente pubblicati e aggiornati in formato aperto e riutilizzabile (PNA 2022). Inoltre, in base all'art 6 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurando i requisiti di qualità disciplinati nell'art. 6, tra cui il loro *“costante aggiornamento”* che presuppone un monitoraggio periodico.

Dall'istruttoria effettuata risulta, invece, che il Comune si è limitato, nel 2022, a verifiche episodiche, limitando, di fatto, questa attività all'istruttoria necessaria per il RPCT per poter predisporre la Relazione annuale sull'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1 c. 14 della legge 190/2012.

La Sezione raccomanda, quindi, al Comune di incrementare i controlli sulla pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente e ricorda che essi vanno programmati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e attuati più di una volta durante l'anno, secondo quanto indicato dall'ANAC, da ultimo, nel PNA 2022. Vale sottolineare che il d.lgs. 33/2013 prevede specifiche responsabilità e sanzioni in caso di mancata o parziale pubblicazione dei dati.

4. Controllo di regolarità amministrativa e contabile (sezione 2)

In base all'art. 147- bis del TUEL, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio con il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del segretario e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis *«sono soggette al controllo le*

determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento».

Nella relazione-questionario, il Comune di Melfi, nel dichiarare l'assenza di pareri negativi a delibere di Giunta o Consiliari (punto 2.1), specifica che la tecnica di campionamento degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è stata l' "*estrazione casuale semplice*" (punto 2.3). A questo riguardo, la Sezione ha chiesto di descrivere metodologia e sistema di estrazione degli atti e di chiarire, sia se si è tenuto conto anche degli atti adottati nelle aree a rischio corruttivo individuate nel PIAO, sia se la metodologia e i criteri di selezione utilizzati per l'estrazione degli atti da sottoporre a controllo siano stati formalizzati in un atto interno e, in caso positivo, di trasmetterne copia. Al riguardo, il Comune ha riferito che "*ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 14.03.2013 e della MISURA 8.2, del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024, per l'anno 2022, e della MISURA 8.2 della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023/2025, per l'anno 2023, il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale **con cadenza semestrale**, sulle determinazioni, sui contratti, e sulle ordinanze adottate dai Responsabili apicali, identificati con estrazione casuale*". L'ente prosegue affermando che lo svolgimento di tale tipo di controllo, effettuato dal Segretario comunale, è stato condizionato dalla carenza di personale e dal carico di lavoro del Segretario. Pertanto, nel 2022, è stato sottoposto a controllo il 10% del totale delle determinazioni e delle ordinanze adottate da ciascun Responsabile; nel 2023, oltre a quanto previsto nel 2022, il 10% delle determinazioni di importo superiore a € 20.000,00 e il 10% delle scritture private.

L'Ente afferma che gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno sono stati ininfluenti per l'individuazione dei settori di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo (punto 2.4), analogamente a quanto avviene per gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente rispetto alle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa sia per il 2022 che per il 2023 (punto 2.5).

Dal questionario risulta che sono stati sottoposti a controllo di regolarità contabile n. 146 atti per il 2022 e n.215 atti per il 2023 (su un totale di 707 adottati nel 2022 e 1232 nel 2023) tutti privi di irregolarità. Per il controllo di regolarità tecnico-amministrativa, gli atti esaminati sono stati 158 nel 2022 e 215 nel 2023 su un totale di atti adottati pari rispettivamente a 1516 e 1460. Anche in tale ambito non sono state registrate irregolarità (punto 2.6).

In proposito, l'Ente ha specificato nelle note al questionario, che nel 2022 *“le irregolarità riscontrate non sono gravi ma per lo più riconducibili ad incongruenze tra quanto esposto in narrativa e nel dispositivo, ovvero disposizioni normative non coerenti con il provvedimento adottato ovvero formule di chiusura dell'atto riportando adempimenti superati da sostituire con obblighi di pubblicazione”*; nel 2023, che *“Alcune criticità riscontrate sono riconducibili per lo più alla necessità di una maggiore cura nella stesura degli stessi”*. Alla richiesta della Sezione di specificare, in percentuale, per le due annualità considerate, la tipologia di atti esaminati rispetto al totale di quelli adottati (indicando tra gli altri, determinazioni di impegni di spesa, contratti, proroghe, autorizzazioni, concessioni – evidenziando quelli in materia edilizia e urbanistica - conferimento di incarichi e consulenze, assunzione di personale, transazioni), il comune ha risposto affermando che *“il 10% delle determinazioni estratte in maniera casuale per ciascuna area in cui si articola la struttura dell'Ente, e per ciascuno dei semestri degli anni 2022 e 2023 comprende determinazioni di impegno di spesa, di liquidazione, determinazioni a contrarre, concessione di contributi. Gli atti di assunzione di personale sono stati effettuati tutti dal Segretario generale. Il regolamento non individua l'organo per il controllo degli atti del Segretario”*

Non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti (p.to 2.9.) e, in caso di superamento dei termini previsti dalla normativa vigente, non sono state implementate procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali (p.to 2.10). Alla richiesta di chiarimenti istruttori, il Comune ha rettificato le risposte negative affermando che *“l'organo di revisione dell'Ente ha regolarmente verificato le attestazioni relative ai pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini nella relazione ai rendiconti annualità 2022 e 2023”* e che non vi sono ritardi nei tempi di pagamento, come risulta dalle attestazioni allegate al rendiconto e verificate dall'organo di revisione nella relazione agli stessi.

Il Comune dichiara, poi, che in caso di irregolarità riscontrate, sono state trasmesse direttive ai responsabili dei servizi che si sono adeguati in più del 50% dei casi. I report in favore dei responsabili dei servizi hanno avuto cadenza semestrale in entrambe le annualità (punto 2.7); non state effettuate ispezioni presso uffici e servizi e, alla richiesta di chiarimenti della Sezione, l'Ente ha rinviato alla risposta data sulla carenza di personale e sul carico di lavoro del Segretario comunale

Dai questionari e dai riscontri forniti dall'Ente risultano significative criticità sui controlli in questione. Innanzitutto, il Collegio ricorda che il mero criterio di estrazione *“semplice casuale”* degli atti da sottoporre a controllo successivo non è in linea con le indicazioni della giurisprudenza contabile. Secondo la Sezione delle Autonomie *«risulterebbe utile disporre, di metodi di campionamento affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico»* (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR); e che il controllo successivo di regolarità amministrativa debba essere svolto secondo *«tecniche di campionamento statistico probabilistico, debitamente motivate»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/INPR).

Al riguardo, si rammenta ancora che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, *“la tecnica di campionamento utilizzata deve essere motivata. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione. [...] Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non può pertanto rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri”* (sottolineato aggiunto, *ex multis*, C. conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 56/2019/VSGC, C. conti, Sez. reg. di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 16/2024/VSGC).

In questa ottica, è necessario che, nel campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo, vi sia, cosa che non avviene nel Comune di Melfi, anche un adeguato numero di quelli che l'ente adotta all'interno delle aree a rischio corruttivo, generiche e specifiche, individuate nel PIAO, Sezione anticorruzione e trasparenza, in una logica di integrazione funzionale e sinergica fra i controlli che svolge il RPCT e

quelli svolti dai soggetti preposti ai controlli interni dell'ente (v. ANAC, PNA 2019). Così come è necessario che siano soggetti a controllo anche gli atti relativi alla gestione dei fondi PNRR.

Non si può, infatti, non rilevare che i controlli interni assumono ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, essendo le amministrazioni pubbliche chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia. D'altra parte, sia circolari del MEF, sia la stessa ANAC nel PNA 2022, citato proprio dal Comune, stabiliscono che le amministrazioni adottino misure rafforzate di controllo su tutti i processi interessati dal PNRR. Complessivamente, poi, risulta esigua la percentuale di atti sottoposti a controlli successivi, sia nel 2022 che nel 2023.

Dalle risposte fornite emerge anche una scarsa capacità dell'Ente di organizzare il sistema dei controlli. In proposito, si esprime preoccupazione per l'omesso aggiornamento del Regolamento sui controlli interni del 2013, della cui inadeguatezza, come visto sopra, l'Ente è pienamente consapevole.

La Sezione richiama l'Ente al superamento tempestivo delle criticità riscontrate e, allo scopo di assicurare efficacia a tale forma di audit, raccomanda di effettuare controlli, ispezioni o altre indagini, volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile posta in essere da specifici uffici e servizi specie in quelli che operano nelle aree a maggior rischio corruttivo individuate nel PIAO e di quelli che gestiscono le attività legate all'uso dei fondi PNRR.

5. Il controllo di gestione (sezione 3)

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare *«l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati»*. L'art. 196 del TUEL individua lo scopo del controllo in questione nel *«garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa»*. Ai sensi dell'art. 198 del TUEL *«la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione*

fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili». Questo tipo di controllo è espressione della cultura del risultato «ha carattere ciclico, la sua impostazione va preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali di breve periodo, affidati ai responsabili dei servizi con il piano esecutivo di gestione o con il piano dettagliato degli obiettivi»; attraverso «la comparazione tra costi e servizi si pervengono a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività intesa a realizzare gli obiettivi», evidenziando che, «affinché il controllo di gestione possa realmente essere efficace, è indispensabile che venga supportato da un buon sistema informativo, da cui ricavare continuamente le informazioni e i dati necessari». Inoltre, “Per gli attori del controllo in argomento, ovvero i responsabili dei singoli servizi e del servizio finanziario, la verifica dell'adeguatezza dell'agire amministrativo si estende alle valutazioni di idoneità dell'organizzazione agli scopi perseguiti” (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG cit.).

Dal questionario risulta che il Comune non si è dotato di un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per centri di costo. In risposta alla richiesta di motivazioni da parte del Collegio, l'Ente ha riferito che *“è dotato di un sistema di elaborazione dei dati contabili che consente l'organizzazione dei dati anche per centri di costo. L'implementazione di tale livello di analisi comporta la realizzazione di una fase di impostazioni e di configurazioni molto complessa e dispendiosa in termini di formazione delle risorse umane e attività alle stesse richieste per la gestione delle singole scritture da registrare. Rispetto a questo tema occorre anche una precisa organizzazione dei servizi per l'individuazione dei singoli centri di costo da monitorare. Per alcune tipologie di spesa il sistema è già in grado di fornire dati analitici con elaborazioni aggiuntive (vedi utenze), per altre tipologie di costo, soprattutto quelli di non diretta imputazione, l'attività è più complessa. Il sistema è attualmente configurato per centro di responsabilità.”* I report periodici prodotti sono tempestivi e aggiornati per più del 50% dei casi nel fornire le informazioni utili per le decisioni da prendere (punti 3.2. e 3.4). L'ente riferisce di aver elaborato ed applicato alcuni degli indicatori indicati nel questionario ma non quelli di “output” e di economicità (punto 3.5). Alla richiesta della Sezione di descrivere il controllo di

gestione all'interno dell'ente, chiarendo le fasi operative, il ruolo dei vari organi coinvolti ed i compiti ad essi assegnati, l'Ente ha genericamente descritto le finalità del controllo e affermato che *"L'attività è svolta con cadenza annuale (sottolineato aggiunto) a seguito di un'attività di raccolta dati e colloqui con i funzionari apicali, e le risultanze confluiscono in apposito referto, corredato di indicatori finanziari e analisi dei residui, che viene inviato, agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, di modo che questi ultimi possano valutare l'andamento degli stessi e alla Corte dei Conti"*

Il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento con la riprogrammazione degli obiettivi (punti 3.6 e 3.6.1). A seguito di richiesta istruttoria, il Comune ha motivato che *"la periodicità annuale e su dati a consuntivo, con cui viene redatto il Referto sul controllo di gestione, fornisce sicuramente spunti utili alla programmazione degli obiettivi di medio e lungo termine, ma in misura limitata su quelli in corso di svolgimento, ciò anche in relazione all'attuale configurazione dei sistemi informativi e degli assetti organizzativi per i quali è in corso un processo di implementazione e miglioramento"*.

L'Ente eroga servizi a domanda individuale (punto 3.7), il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a contribuire è pari al 38,23% nel 2022 e 38,36% nel 2023; è indicato come "Alto", nel 2022, il grado complessivo del raggiungimento degli obiettivi operativi nell'ambito dei servizi amministrativi, dei servizi alla persona, dei servizi tecnici (punto 3.8). La risposta è stata "nd" per il 2023. La motivazione del giudizio "ALTO" è spiegata dal Comune allegando la tabella sulla valutazione dei titolari di PO, ancora non conclusa nel 2023. L'Ente indica l'esistenza di un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare (punto 3.9).

Il controllo di gestione di cui si è dotato il comune non appare chiaro nel suo funzionamento atteso che l'Ente non dispone di un sistema di contabilità analitica e che tale controllo non sembrerebbe in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento né la riprogrammazione degli obiettivi. Occorre ricordare che, per la giurisprudenza contabile, *"dove non sia attivo «un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità"*

dell'azione amministrativa», neppure si possa parlare di controllo di gestione (...) La relazione della Sezione delle autonomie sui controlli interni degli enti locali per l'esercizio 2017, approvata con deliberazione 23/SEZAUT/2019/FRG, aveva già affermato in proposito quanto segue:

Presupposto, nonché profilo fondamentale del controllo di gestione, è l'adozione del sistema di contabilità analitica per centri di costo [...]. L'adozione parziale del sistema di contabilità analitica per centri di costo comporta che nello svolgimento del controllo di gestione non si faccia ancora ovunque riferimento ai costi e ai ricavi, con la conseguenza della mancata adozione sia di indicatori calibrati per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi secondo tale prospettiva, che di metodologie adeguate ad analizzare e correggere gli scostamenti [...]" (cf. Sez. Reg. Contr. LOMBARDIA/110/2024/VSGC).

Secondo quanto riferito dallo stesso Ente nella nota istruttoria, il Comune non è dotato *"di una struttura operativa a cui affidare il controllo di gestione, pertanto, si è fatto ricorso ad incarico esterno, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 173 del 30.04.2003, che prevede che il controllo di gestione venga effettuato da parte di strutture organizzative nominate dal Sindaco."* Al riguardo, si rinvia ai profili di presunta illegittimità dell'operato del Comune sopra evidenziati (§ 3).

Inoltre, è grave e non coerente con la *ratio* stessa della disciplina, che questo tipo di controllo venga svolto annualmente e con le modalità illustrate dal Comune. Un indice di efficacia del controllo di gestione, si desume proprio dalla sua capacità di dare indicazioni e indirizzi, di norma espressi in report periodici, per attuare misure autocorrettive da parte dei responsabili e, se del caso, riprogettare gli obiettivi. Dalle risposte nel questionario risultano anche contraddizioni. Da una parte, il comune al p.to 3.4 dà conto dell'esistenza di report periodici. In sede istruttoria, invece, precisa che viene adottato un solo referto annuale e che gli obiettivi non sono mai stati riprogrammati. Elementi che, oltre a denotare scarsa chiarezza, concorrono a far ritenere che questo tipo di controllo abbia una funzionalità limitata e un conseguente scarso impatto sulla gestione dell'Ente. Aspetti particolarmente gravi se si considera che il controllo in questione è affidato dal sindaco ad un esperto esterno all'Ente ormai da almeno cinque anni. Si ricorda che il controllo di gestione dovrebbe concretizzarsi

con verifiche periodiche - basate su indicatori predeterminati – non solo a consuntivo ma in una logica di controllo concomitante per poter intervenire, durante l'esercizio, con processi di autocorrezione interna da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi. Affinché il controllo di gestione possa realmente essere efficace, è indispensabile, come visto sopra, che venga supportato da un buon sistema informativo, da cui ricavare continuamente le informazioni e i dati necessari (Cfr. n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Alla luce di quanto sopra e della gravità dei rilievi, si raccomanda all'Ente di adottare misure consequenziali alla presente delibera nonché di procedere ad una attenta ricognizione della disciplina applicabile e delle metodologie adottate al fine di rendere effettiva e maggiormente incisiva questa specifica funzione di controllo.

6. Il controllo strategico (sezione 4)

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL il controllo strategico è volto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *«rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economicofinanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socioeconomici»*. Esso è di supporto agli organi politici in quanto finalizzato alla verifica del conseguimento delle finalità previste nei documenti di pianificazione e programmazione dell'organo politico e amministrativo, valutando l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei suddetti piani, programmi e strumenti di indirizzo politico – amministrativo, in termini di coerenza tra obiettivi strategici e risultati raggiunti.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, tuttavia, il controllo strategico è *“anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Una corretta realizzazione di tale sistema di controllo postula la predisposizione di idonei set di indicatori che consentano di valutare gli obiettivi dell'ente sotto profili significativi, quali ad esempio il rilievo economico-finanziario, i tempi di realizzazione, la qualità dei servizi forniti, anche al fine di misurare la qualità e il grado di realizzazione delle *performance* dell'apparato dirigenziale e amministrativo. La eventuale segnalazione di scostamenti in esito al monitoraggio operato con il controllo strategico, al fine dell'adozione di misure correttive, richiede verifiche periodiche che permettano di riorientare tempestivamente l'azione dell'ente verso obiettivi predefiniti in sede di programmazione.

Prima dell'esame delle risposte del questionario, va premesso che il comune, in sede istruttoria, riferisce che: *"ad oggi il controllo strategico non è ancora svolto nelle modalità di cui all'articolo 7 del vigente regolamento comunale sui controlli interni. Le ragioni sono da ricondurre ad una struttura organizzativa con grave carenza di organico a cui negli ultimi anni si sta dando risposta. L'andamento della gestione è tuttavia considerato in sede di verifica degli equilibri di bilancio e contestuale analisi dello stato di attuazione dei programmi"*. Nel questionario l'Ente dichiara che il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione (punto 4.2), che tale tipo di controllo utilizza, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello del bilancio, le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni allocative delle risorse, di gestione dei servizi e politiche tariffarie (punto 4.3) e che sono compiute verifiche preventive tecnico-economiche sulle scelte di programmazione (punto 4.4). Il set di indicatori predisposti e applicati nel 2022 e nel 2023 sono tutti quelli indicati nel questionario (di mantenimento, di *performance* individuale e organizzativa, di miglioramento della qualità dei servizi, di innovazione e sviluppo) (punto 4.5).

Nella relazione-questionario, il Comune dà atto del raggiungimento del 97% degli obiettivi strategici nel corso dell'anno 2022 e dello 0% per il 2023 (punto 4.6) chiarendo, per quest'ultima annualità, che il processo di valutazione degli obiettivi è *in itinere*. Risulta, tuttavia, una sola deliberazione del Consiglio comunale volta a verificare lo stato di attuazione dei programmi (punto 4.7) e i parametri utilizzati sono solo due,

risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e rispetto degli standard di qualità prefissati (4.8).

Quanto ai PIAO adottati, 2022 – 2024 e 2023 – 2025, l'ente, su richiesta della Sezione, ha riferito che alla loro redazione hanno partecipato *“il Segretario Generale con la collaborazione dei responsabili di P.O. Il Comune di Melfi promuove la formazione, quale processo che risponde principalmente alle esigenze di valorizzazione del personale, intesa anche come fattore di crescita e innovazione e di miglioramento della qualità di servizi organizzativi e di lavoro dell'ente, aderendo alle proposte formative ritenute confacenti a tali esigenze, compatibilmente con le capacità di bilancio”*.

Vengono verificate la funzionalità e l'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione sulla base degli indirizzi strategici posti dall'organo di indirizzo politico, anche avendo riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi (punto 4.13). Alla richiesta della Sezione di indicare la frequenza delle verifiche il, o i, soggetti che le svolgono, l'Ente non ha dato risposta.

Sulle misure generali di prevenzione della corruzione (4.14) , il comune ha affermato di non aver applicato la rotazione e, alla richiesta di motivazioni da parte della Sezione, ha affermato che: *circa la misura della rotazione, negli anni 2022 e 2023 i Responsabili della gran parte delle Aree in cui si articola la struttura dell'ente, sono cambiati di frequente, per turnover, per rispondere a ragioni di carattere organizzativo più che di rotazione, intesa quale misura anti corruzione, che, in una struttura consolidata, impone misure atte ad impedire che i soggetti non sottoposti a rotazione abbiano il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione ”*.

Sulla formazione, l'Ente nella risposta fornita in sede istruttoria riferisce che: *“riguardo al PIAO, negli anni 2022/2023, pur non avendo aderito a specifici corsi, la normativa di riferimento è stata approfondita attraverso lo studio di pubblicazioni specifiche in merito (vv pubblicazioni sulla rivista specializzata in materia di enti locali coerente abbonato, pubblicazioni Anci ed altri interventi della dottrina in materia).*

Come affermato dal Comune, il controllo strategico risulta scarsamente organizzato ed attuato. Né si ritiene sufficiente che lo stato di attuazione dei programmi sia verificato, secondo quanto riferito, solo in sede di *verifica degli equilibri di bilancio*.

Proprio considerata l'autovalutazione poco positiva del Comune circa l'attuazione di questo tipo di controllo, le risposte date dall'ente nel questionario appaiono non coerenti in quanto, invece, lascerebbero intendere l'esistenza di un sistema ben funzionante.

Quanto ai PIAO, si prende atto delle risposte generiche del comune. Ci si limita ad osservare che la formazione dovrebbe coinvolgere tutto il personale quale fattore di successo della riforma sulla prevenzione della corruzione e sul PIAO, con particolare riferimento alla realizzazione di una programmazione effettivamente integrata tra i diversi piani confluiti nel PIAO. E per questo, occorre una rinnovata capacità organizzativa e gestionale del personale dell'Ente. Inoltre, la formazione e una corretta predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione possono contribuire a quella che l'ANAC definisce una *"rinnovata sensibilità culturale"* in cui le misure di prevenzione, piuttosto che essere considerate meri adempimenti, siano funzionali a migliorare la gestione delle attività che il Comune è ordinariamente tenuto a svolgere. Poiché l'ente non riferisce alcunché in merito alle verifiche sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Collegio sottolinea il ruolo centrale del monitoraggio come *"nodo cruciale di gestione del rischio corruttivo volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate, sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenimento del rischio corruttivo al fine, se necessario, di apportare modifiche conseguenti"* (Cfr. ANAC, PNA 2022). Il monitoraggio va programmato nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e attuato con il più ampio coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa.

Tenuto conto delle significative criticità relative all'attuazione del controllo strategico, si richiama il Comune di Melfi alla necessità di attivare tutte le iniziative più idonee volte ad impostare e a svolgere adeguatamente tale tipo di controllo, definendo coerentemente procedure e responsabilità; in secondo luogo, si raccomanda di rafforzare la formazione del personale e di implementare le verifiche sulle misure di prevenzione della corruzione per dare effettività e utilità al sistema di definito nel PIAO, nella logica del rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e di garanzia degli equilibri di bilancio espressi dall'art. 97 della Costituzione.

7. Il controllo sugli equilibri finanziari (sezione 5)

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del TUEL. Esso è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Tale controllo comporta anche una valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo in argomento è destinato ad individuare i flussi informativi necessari per attivare tempestivamente gli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari. Gli equilibri finanziari riguardano le gestioni di competenza, di cassa e dei residui. Gli squilibri individuati dal menzionato responsabile sono segnalati alla Giunta che emana una delibera di ricognizione periodica economico finanziaria. Tale delibera tiene conto anche dell'esame sull'andamento degli organismi gestionali esterni, idonei di per sé a provocare ripercussioni sul bilancio dell'Ente. Altri destinatari delle segnalazioni sono il Consiglio ed il legale rappresentante, che adottano le decisioni amministrative e gestionali atte a correggere gli scostamenti rilevati.

Sulla base di quanto emerge dal questionario, risulta che il Responsabile del servizio Finanziario del comune ha adottato specifiche linee di indirizzo o di coordinamento per lo svolgimento del controllo (punto 5.2). In entrambe le annualità è stata assicurata la compatibilità del programma dei pagamenti con la disponibilità di cassa (punto 5.6). L'Ente dichiara l'assenza di segnalazioni (art. 153, comma 6, del TUEL) per il costituirsi di situazioni - non compensabili con maggiori entrate o con minori spese - tali da provocare squilibri di bilancio (punto 5.9).

Come già sopra riscontrato, il Comune ha disciplinato il controllo sugli equilibri finanziari nel Regolamento sui controlli interni senza tuttavia adottare, come previsto

da tale Regolamento, un nuovo Regolamento di contabilità per definire ulteriormente i contenuti di tale controllo. Si ricorda che l'art. 147 quinquies del Tuel configura tale controllo come un controllo di regolarità "interno al sistema", *"che rafforza quello tradizionale, che si svolge ai sensi dell'art.1, co.166 e s.s. della Legge n.266/2005, proprio grazie anche al coinvolgimento dell'organo di revisione e dei responsabili dei servizi, coordinati dal responsabile dei servizi finanziari"* (Cfr. Sez. Autonomie cit. 2019). Gli esiti vengono, di regola, comunicati al Segretario dell'Ente locale, mentre gli organi di governo sono i destinatari della relazione periodica. Il coordinamento del responsabile dei servizi finanziari, che coinvolge molteplici soggetti, è svolto alla luce delle norme che disciplinano la partecipazione degli enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (determinati dal patto di stabilità interno), e in attuazione dell'art.81 della Costituzione sul pareggio di bilancio.

Si raccomanda, pertanto, al Comune di completare adeguatamente la disciplina al fine di implementare complessivamente questo tipo di controllo.

8. Il controllo sugli organismi partecipati (sezione 6)

Il controllo sugli organismi partecipati è previsto dall'art. 147-*quater* del TUEL, che, al comma 1, dispone: *«L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili»*. Ai sensi del comma 2, *«l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica»*. I commi 3 e 4 dell'art. 147-*quater* del TUEL dispongono che *«l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la*

competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».

Con riferimento al controllo in argomento, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, ha precisato che *«le società partecipate erogano servizi pubblici e/o svolgono attività per conto dell'Ente, pertanto i relativi controlli devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario»; l'Ente proprietario «organizza un idoneo sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra sé e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la loro qualità e il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica»; e, ancora, «tutti questi aspetti si articolano in una molteplicità di elementi conoscitivi, indispensabili ad effettuare il monitoraggio sull'andamento della società e a introdurre le misure correttive».* La Sezione delle Autonomie ha anche rilevato che *«alla struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati compete invece l'adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti 'adeguati' richiesti dall'art. 14 del TUSP, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socioeconomico territoriale»* (deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR). Ai sensi del comma 5, tale tipo di controllo si applica, a regime, dal 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, quindi, anche al Comune di Melfi.

Dall'analisi del questionario risulta che il Comune, pur detenendo partecipazioni societarie (punto 6.1), non si è dotato di specifica struttura per il controllo (punto 6.2). Alla richiesta istruttoria di indicare le ragioni di tale assenza, il Comune ha riferito che *“le partecipazioni detenute dal Comune di Melfi, nessuna con requisiti di controllo, non richiedono una a struttura deputata per le ragioni di cui al precedente punto a. Item 1.1 (i.e. ridotte partecipazioni societarie), oltre che per la carenza di personale”.* Risulta la risposta *“nd”* sia in merito alla richiesta di chiarire se siano stati definiti indirizzi strategici e operativi annuali (punto 6.3) che all'approvazione dei budget delle società partecipate. Alla richiesta istruttoria della Sezione di chiarire come siano stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, il Comune di Melfi ha risposto che *“detiene partecipazioni solo in n. 6 soggetti, di cui n.2 società*

sottoposte a liquidazione volontaria, n.2 società con partecipazione inferiore al 2% e 2 fondazioni. Una delle società è Acquedotto Lucano spa la cui partecipazione da parte dei comuni deriva da legge regionale, mentre la partecipazione ASMEL è derivata dalla necessità di aderire ad una centrale di committenza per la gestione di gare d'appalto. L'adesione alla Fondazione Farbas è motivata da esigenze di monitoraggio del territorio sulle tematiche ambientali per le quali la comunità ha sviluppato una particolare sensibilità per la presenza dell'inceneritore. Quanto ha la Fondazione Nitti, nella quale l'ente partecipa a fianco degli enti sovraordinati Regione Basilicata e provincia di Potenza, si tratta di un'esperienza di alto valore culturale derivante anche dal legame che i discendenti del noto statista hanno conservato con la città di Melfi. In tutti i casi si tratta di partecipazioni modeste, circostanza annualmente analizzata in occasione della ricognizione annuale della permanenza dei requisiti per la detenzione della partecipazione e della verifica del gruppo di consolidamento per l'elaborazione del bilancio consolidato. Nelle annualità interessate si è ravvisata la sussistenza dei requisiti per la redazione del bilancio consolidato per Acquedotto Lucano spa. In tale contesto il controllo per la verifica dell'impatto sugli equilibri finanziari dell'ente della gestione della partecipata ha generato la necessità eseguire accantonamenti di fondi in proporzione alla quota di possesso in ragione delle perdite conseguite dalla partecipata. Il fondo è stato costituito ed aggiornato annualmente secondo l'andamento della gestione della società. “

Inoltre, per gran parte delle domande del questionario, l'ente risponde che “non ricorre la fattispecie”

La Sezione osserva, come anche indicato nella parte iniziale di questa delibera, che l'Ente ha adottato una disciplina piuttosto ridotta di questo tipo di controllo, oltre a non avere una struttura ad esso dedicata. Di fatto, comunque, il controllo non viene esercitato. Le circostanze sopra evidenziate sono indice di una non giustificata sottovalutazione dell'importanza di questo tipo di controllo. Giova, infatti, evidenziare che la “ratio” del controllo sugli organismi partecipati è volta a consentire la valutazione degli effetti che si possono determinare sul bilancio del Comune in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi a cui partecipa, al fine di adottare eventuali misure correttive per contenere possibili squilibri finanziari nel

bilancio dell'ente e, per tale via, sul conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni, rilevante a fini di verifica del rispetto degli accordi eurounitari.

È pertanto necessario che il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, migliori la regolamentazione interna che sia coerente con l'art. 147 *quater* del TUEL e con le disposizioni del TUSP, d.lgs. n. 175/2016, e, soprattutto, ne dia attuazione al fine di scongiurare riflessi negativo per la sana gestione dell'Ente.

9. Il controllo sulla qualità dei servizi (sezione 7)

L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di «*garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente*». La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità (cfr. Sez. Reg. Contr. Sicilia Delibera 65/2023/VSGC).

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2019/INPS, sottolinea che «*Il controllo di qualità è quello che più prettamente si applica in condizioni che presuppongono un livello di impegno civico avanzato, in cui alle prestazioni atte a soddisfare i bisogni si rapporta il gradimento dell'utenza*». Invero, tale tipologia di controllo è funzionale all'individuazione dei bisogni dell'utenza dedotti dalla misurazione del livello di soddisfazione e, in ultima analisi, costituisce un momento di verifica del grado di utilità effettivamente conseguito dall'attività di gestione.

Nella relazione-questionario il Comune afferma di non aver adottato la Carta dei servizi (punto 7.1), ma nella risposta fornita in sede istruttoria ha precisato che: “*non intendeva affermare che l'ente non avesse carte dei servizi, ma che non avesse un documento unitario che le contemplasse tutte*” aggiungendo anche che: “*il Responsabile dell'Area “Servizi alla cittadinanza” ha comunicato di aver acquisito negli anni 2022 e 2023 le Carte del Servizio Asilo Nido e Mensa scolastica pubblicati sul sito istituzionale nel 2024. Il responsabile dell'Area Infrastrutture – Mobilità- Ambiente a cui risulta assegnato il servizio raccolta rifiuti*

e decoro urbano ha comunicato che negli anni 2022 e 2023 non è riuscito a adottare una Carta dei Servizi. I ritardi sono da attribuirsi a all'avvicendamento dei vari responsabili di area che ne ha impedito la materiale definizione. A far data dal marzo 2003 è stata definita una bozza di carta di qualità dei servizi, predisposta con il supporto dell'area tributi. Inoltre, l'Ente dichiara di non aver effettuato l'analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi (punto 7.2). Tuttavia, nella risposta alla nota istruttoria, il comune afferma che la risposta negativa è un refuso in quanto il comune ha effettuato indagini sulla valutazione di diversi servizi comunali. Per le verifiche sulla qualità dei servizi vengono utilizzati n.10 indicatori di risultato (punto 7.3). Gli indicatori individuati e applicati nel corso dell'anno sono stati tutti quelli indicati nell'elenco del questionario da a) a l) (punto 7.5) e che tutti hanno soddisfatto i requisiti di appropriatezza (punto 7.6). L'ente, in sede istruttoria a seguito di specifica domanda, ha prodotto una tabella con gli indicatori applicati nelle annualità 2022 e 2023 precisandone la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Comune dichiara, poi, che gli *standard* di qualità programmati annualmente sono conformi alla Carta dei servizi o ad altri atti simili in materia (punto 7.7), e che sono stati effettuati rilevamenti sulla soddisfazione degli utenti su tutti i servizi erogati (punto 7.8) (con report allegati alla nota di risposta istruttoria), i cui risultati, tuttavia, non sono stati pubblicati sul sito istituzionale. Inoltre, l'Ente dichiara che non sono stati effettuati confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli qualitativi raggiunti da altre amministrazioni (punto 7.9). Non risultano forme di coinvolgimento dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli *standard* di qualità (punto 7.10) né un innalzamento degli *standard* economici o di qualità dei servizi (punto 7.11).

La Sezione osserva che, allo stato degli atti, l'Ente, pur essendo privo di una specifica regolamentazione del controllo sulla qualità dei servizi, mostra l'intenzione di voler monitorare detta qualità attraverso apposite analisi. Si evidenzia, però, che i report che il Comune allega sono privi di indicatori oggettivi, oltre ad essere limitati solo a taluni servizi.

Si rammenta che la misurazione della qualità di un servizio non concerne solo il profilo soggettivo del suo gradimento, ma s'inserisce nel processo programmatico dell'Ente, che può concepire quale obiettivo ulteriore il miglioramento della qualità delle prestazioni. Ciò nasce dalla tendenza a ritenere che tutte le caratteristiche delle prestazioni siano misurabili, con la conseguenza che si possono prefissare degli standard di qualità oggettivi che l'Ente è tenuto a perseguire. Quando il raffronto tra la qualità programmata secondo standard di gradimento e la qualità erogata concretamente dai servizi dà esito positivo, il relativo controllo può considerarsi compiuto, diversamente occorrono iniziative correttive.

In questa prospettiva, dunque, il controllo sulla qualità dei servizi si pone come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. *"cruscotto direzionale"*), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, C. conti, Sezione reg. di controllo per la Sicilia, deliberazioni n. 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; C. conti, Sezione reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 79/2021/VSGC).

La Sezione evidenzia, anche in tal caso, un parziale contrasto fra le risposte date al questionario e quanto risulta dalle risposte in sede istruttoria. Si raccomanda al Comune di disciplinare organicamente questo tipo di controllo, di svolgerlo su tutti i servizi erogati dall'Ente, anche su quelli svolti dagli organismi partecipati, controllo attualmente assente.

Inoltre, il Comune dovrebbe avviare confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli qualitativi raggiunti da altre amministrazioni e procedere con consultazioni di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli *standard* di qualità, ai fini di un miglioramento degli standard economici e di qualità dei servizi.

10. Appendice sul PNRR

Anche per queste annualità, la Sezione Autonomie ha allargato l'ambito di verifica al sistema di funzionamento dei controlli interni sul PNRR. Ciò per cogliere *"le azioni dell'Ente relative all'implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori"* (Sez.Aut. Deliberazione n. 2/2024/INPR). Il quadro normativo è delineato da diverse fonti, a cominciare dall'art.

1, comma 4, lett. o) e dell'art. 9 del D.L. n. 77/2021 cui sono seguite indicazioni specifiche da parte del MEF RGS.

I controlli sull'attuazione degli interventi del PNRR risultano di particolare interesse per tutti gli enti locali, in quanto forniscono utili indicazioni per implementare in modo efficace la governance ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di target e milestone del PNRR di cui l'Ente locale è soggetto attuatore, nonché per orientare il sistema di controllo al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE. L'entità delle risorse del PNRR messe a disposizione degli enti locali amplia, infatti, la loro capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da una adeguata risposta sul piano organizzativo.

Nel questionario l'Ente, soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR (punto 1), riferisce, da una parte, che l'Organo politico valuta congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini dell'attuazione delle misure del PNRR (punto 2) e, dall'altra, che lo stesso non ha indirizzato direttive agli organi amministrativi e di controllo interno in tema di *auditing* finanziario-contabile, ma solo per il 2023 di *auditing* sulla *performance* (punto 3).

Non risultano effettuati controlli sulle procedure di gara in entrambe le annualità (p.to 4.2); tuttavia, alla richiesta di chiarimenti della Sezione, l'ente ha risposto facendo presente che le procedure di gara sono state avviati alla fine del 2023 - inizio del 2024 e che, di conseguenza, *"i relativo controlli sono stati da poco avviati"*.

Il comune ha istituito una struttura del Responsabile referente per l'attuazione dei progetti finanziati dai fondi PNRR e ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi per prevenire rischi di corruzione e conflitti di interesse (p. ti 7) e 9). Alla richiesta istruttoria del Collegio di maggiori indicazioni al riguardo, il Comune ha riferito che: *"la struttura del responsabile per l'attuazione dei progetti fa capo al Responsabile dell'Area Opere Pubbliche, che ha all'attivo presso altre amministrazioni una attività di coordinamento di progetti PNRR per oltre 60 milioni di euro. Il gruppo di lavoro vede poi la presenza in ausilio di n. 4 collaboratori esperti PNRR, contrattualizzati con fondo*

del Ministero della Coesione e il coordinamento e supporto tecnico amministrativo di tutto l'ufficio tecnico. Il monitoraggio delle procedure viene effettuato sulla piattaforma Regis direttamente dal ministero con richieste continue di allineamento agli standard previsti e da audit periodici continui sia in presenza che da remoto da parte delle task force regionali e ministeriali."

Solo nel 2023, il controllo di gestione ha prodotto specifici report per monitorare il grado di conseguimento delle misure del PNRR e il rispetto dei tempi di realizzazione (p.to 13). L'Ente chiarisce che la mancanza di report nel 2022 è stata determinata dall'assenza in quell'anno di fasi esecutive. Per il periodo 2023/2024 sono, invece, stati allegati i report interni redatti dal personale di supporto al PNRR con periodicità bimestrale, le schede di monitoraggio richieste ed inviate all'incaricato del controllo di gestione del Comune, le ultime schede di AUDIT svoltosi in data 11/06/2024 dalla Task force regionale.

Nessuna risposta è stata data alla richiesta della Sezione di descrivere le procedure di monitoraggio connesse all'attuazione del PNRR per evitare rischi di frode corruzione e conflitti di interessi adottate nel 2023.

Sono stati garantiti strumenti di coordinamento fra i diversi uffici solo nel 2023 e, alla richiesta della Sezione di descriverli, il Comune ha dichiarato che *"lo strumento di coordinamento utilizzato è la riunione periodica cui partecipano i Responsabili dei vari uffici del Comune di concerto con gli amministratori e il Segretario generale, di dette riunioni viene redatto un verbale periodico"*.

Il Comune afferma, altresì, che dal 2023 si avvale di soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR e che su di essi sono svolti controlli (p.to 15). Su richiesta di chiarimenti, il Comune afferma che si tratta di tre consulenti *"sui quali sono stati eseguiti tutti i controlli precontrattuali previsti dalle norme di riferimento e viene svolto controllo continuo sul loro operato direttamente dal sottoscritto (i.e. responsabile Opere pubbliche), nonché dalle strutture di supporto e controllo esterne (task force regionali)"*.

La Sezione, nel prendere atto delle risposte dal Comune, sia al questionario che al riscontro istruttorio, ricorda all'ente che il sistema organizzativo interno (c.d. "governance") è volto, tra l'altro, a coordinare i tre principali soggetti coinvolti

nell'attuazione di milestone e target del PNRR (ufficio finanziario, ufficio tecnico e segretario comunale) che dovrebbero assicurare: a) l'adozione delle modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR; b) il rispetto delle scadenze di rendicontazione; c) i controlli di regolarità fondamentali per rilevare tempestivamente irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi; d) la predisposizione di un sistema informativo con cui garantire la tracciabilità contabile dei flussi finanziari ed il puntuale rispetto del vincolo di destinazione impresso sulle risorse incluse nel PNRR (cfr. Sez. Reg. Contr. Marche, Deliberazione n. 24/2024/VSGC).

La Sezione raccomanda ancora al Comune di implementare il numero degli atti di gestione di fondi PNRR sottoposti a controlli di regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento alla procedure di gara, di programmare e dare attuazione ad adeguate misure di prevenzione di frodi e conflitti di interesse in ogni fase dei procedimenti di gara alla stregua di quanto previsto dal MEF RGS nella circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 (Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori) e nella Circolare del 28 marzo 2024, n. 13. Con quest'ultima sono state adottate le Appendici tematiche aventi ad oggetto *“La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241”* e *“La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”*, che compendiano, ed ulteriormente definiscono, gli step procedurali che i Soggetti Attuatori e le Amministrazioni titolari di Misure PNRR (o gli Enti attuatori “esterni” da queste delegati) devono porre in essere anche attraverso le previste funzionalità del Sistema Informativo ReGiS.

11. Considerazioni conclusive

L'esame dei referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Melfi per gli anni 2022 e 2023 e i chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale evidenziano alcune criticità, anche significative, nei termini specificati in motivazione. Inoltre, le risposte date dal comune in sede istruttoria - spesso non in linea con quelle al questionario - fanno emergere un quadro

complessivo meno performante rispetto a quello che risulterebbe dal solo questionario. Tenuto conto anche della piena consapevolezza dichiarata dal Comune di dover procedere ad una revisione ed integrazione della disciplina dei controlli interni al fine di adeguarla alla normativa, la Sezione raccomanda all'amministrazione comunale di riesaminare la propria regolazione, organizzazione e concreta attuazione dei controlli interni per garantirne il disegno sistematico, il reale funzionamento e l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati dall'articolo 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e riserva ai successivi controlli le valutazioni sulle misure consequenziali alla presente deliberazione

P Q M

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata, a conclusione degli accertamenti istruttori sui Referti annuali del Comune di Melfi relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 T.U.E.L., con riserva di analisi dei successivi referti, anche al fine della verifica dell'avvenuto adeguamento dell'Ente ai rilievi della Sezione e, per quanto previsto dall'art. 148, comma 4, TUEL in tema di responsabilità sanzionatoria

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del comune di Melfi nell'esercizio 2022 e 2023, nei limiti e con le osservazioni precisati in motivazione.

INVITA

L'Ente, sotto la sua responsabilità e nell'esercizio dei poteri discrezionali che gli competono, a riesaminare la propria regolazione, organizzazione e concreta attuazione dei controlli interni per garantirne l'attuazione sistematica, il reale funzionamento e l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati dagli artt. 147 e seguenti T.U.E.L., nonché ad intraprendere, per l'anno in corso, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle carenze riscontrate per ciascuna tipologia di controlli

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale.
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato in Potenza nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025

La Relatrice

F.to Dott.ssa Elisabetta Midenà

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2025

Per il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

F.to Dott. Francesco Micucci